

NEWS

LA RC PROFESSIONALE E L'ART.1917 C.C.



Evoluzione dei mercati e le difficoltà di trasferimento dei rischi in ambito assicurativo, soprattutto extra-nazionale, non trovano un terreno normativo adeguato ai tempi, in particolar modo nel dettato dell'art.1917 del nostro codice civile.

Molti specifici settori, ad alta incidenza di rischio, quali quelli della sanità, delle professioni, della Pubblica Amministrazione e di alcune peculiari attività d'impresa, incontrano nella stipula dei nuovi contratti di assicurazione, traslati dal mondo anglo-sassone, problematiche diffuse in ordine all'interpretazione giurisprudenziale di alcune nuove clausole che scoraggiano o creano perplessità sia agli Assicuratori sia agli Assicurati nel procedere alla copertura di alcuni rischi. L'incertezza che può ingenerarsi, in punto di diritto, nel risarcimento del danno verso i terzi circa che scaturisce

dall'applicazione dell'art. 1917, non aggiornato all'evoluzione della tecnica assicurativa applicata alle assicurazioni di responsabilità civile. Tali soluzioni di matrice anglo-sassone permeano, ormai, le dinamiche assicurative nel nostro Paese.

Nello specifico, anche, a seguito del D.P.R. n.137/2012 e dell'obbligo di assicurazione per i professionisti circa gli eventuali danni cagionati al cliente nell'esercizio dell'attività professionale, si evidenziano difficoltà tecniche nell'assunzione dei rischi da parte del mercato assicurativo internazionale.

Quest'ultimo, infatti, possiede, da tempo, un know-how specialistico nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile professionale che assorbe gran parte nelle necessità del nostro mercato nazionale.

IL TEMPO DEL SINISTRO

Per il disposto dell'art.1917 c.c., il "fatto", su cui si basa la richiesta di risarcimento, deve verificarsi durante il tempo dell'assicurazione. Tale richiesta, quindi, può pervenire all'assicurato, anche successivamente alla cessazione della polizza, purché come detto, l'evento generatore si sia verificato durante il periodo assicurato.

Nella "claims made" (richiesta fatta), invece, il "fatto" generatore del danno può avvenire, anche, prima della stipula della polizza e la richiesta di risarcimento giungere dopo la stipula, quindi, per un evento che ha una propria causa retroattiva. Si fa riferimento alla pretesa di risarcitoria a prescindere dal momento in cui il danno si sia effettivamente verificato.



Nell'applicazione delle tecniche utilizzate per la copertura di detti rischi si è diffusa, da tempo, la tipologia di assicurativa definita "claims made" (richiesta avvenuta) che non trova adeguato riscontro nel dettato dell'art.1917 C.C..

Infatti, per il disposto di detto articolo, il "fatto", su cui si basa la richiesta di risarcimento, deve verificarsi durante il tempo dell'assicurazione. Tale richiesta, quindi, può pervenire all'assicurato, anche successivamente alla cessazione della polizza, purché l'evento generatore si sia verificato durante il periodo di tempo di validità dell'assicurazione.

Nella citata formula "claims made", invece, il "fatto" generatore del danno può avvenire anche prima della stipula della polizza e la richiesta di risarcimento giungere dopo la stipula, quindi, per un evento che ha una propria causa retroattiva.

Inoltre, altra caratteristica di dette tipologie di copertura, attiene le vicende dell'Assicurato dopo la scadenza della polizza. Per cui, se la polizza non venisse rinnovata, un'eventuale richiesta di risarcimento, giunta dopo la scadenza, non sarebbe più garantita. Tale fenomeno, ad esempio, colpisce quei professionisti che non esercitano più l'attività professionale o variano, nel tempo, la propria attività e che non rinnovando il contratto assicurativo si trovano scoperti in ordine alle richieste di risarcimento pervenute, anche, dopo anni dall'accadimento del fatto che le ha originate.

Per ovviare al problema, quindi, si è ritenuto necessario introdurre nell'assicurazione un'estensione di copertura per il periodo successivo alla scadenza della polizza, non rinnovata, e dare garanzia per le condotte colpose, poste in essere durante il periodo di validità del contratto assicurativo, che potessero generare una richiesta di risarcimento dopo la cessazione dell'assicurazione. Nel nostro ordinamento civile la prescrizione può essere di durata, anche, decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c..

L'articolo del codice civile in osservazione è caratterizzato da una norma rigida che sembra escludere la protezione al di fuori di quanto codificato.

Pertanto, proprio nell'applicazione del 1° comma dell'art.1917 c.c., come detto, si ingenera una situazione controversa ove il fatto generatore dell'obbligazione assicurativa è individuato nel comportamento colposo posto in essere dall'assicurato durante il periodo di efficacia della polizza, mentre con l'utilizzo della "claims

made" (richiesta fatta) si fa riferimento alla pretesa di risarcitoria, a prescindere dal momento in cui il danno si sia effettivamente verificato.

Proprio nella possibilità di intendere per sinistro il verificarsi della richiesta risarcitoria si concretizza, in sintesi, la differenza rispetto alla polizza codicistica.



Si tratta, quindi, di una deviazione rispetto al modello di cui all'art. 1917 c.c. e da quando polizze così strutturate hanno cominciato a diffondersi, anche, in Italia si è discusso del loro scostamento rispetto alla fattispecie tipica prevista in detto articolo.

La Giurisprudenza dal 2005 ad oggi, si è divisa su tale tema con vari orientamenti che hanno creato non pochi problemi sia nell'interpretazione contrattuale, circa la validità della copertura ed in alcuni casi anche per liquidazione del danno, proprio per il contrasto, mai sanato, tra il rigido dettato del 1° comma dell'art.1917 e le nuove soluzioni contrattuali, seppur frutto di accordi negoziali tra le Parti.

Sarebbe, pertanto, auspicabile un intervento legislativo per porre fine a dette incertezze e rendere validi gli accordi contrattuali tra le Parti, anche, per la portata dell'art.1932 c.c. che consente, ad esempio, per l'art.1917 la modifica dei soli commi terzo e quarto, se in senso più favorevole per l'assicurato e che le clausole che derogano in senso meno favorevole sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

UN'IPOTESI DI MODIFICA DELL'ART.1917 C.C.
Dell'assicurazione contro i danni

Art.1917 Assicurazione della responsabilità civile.

[I]. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.

[II]. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

[III]. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

[IV]. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore [1932; 106 c.p.c.].

Dopo il primo comma dell'art.1917 del Codice civile, aggiungere il comma I bis:

[I bis] L'assicurazione può prevedere, in dipendenza di accordi contrattuali, che l'assicuratore sia obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in relazione alla responsabilità dedotta in contratto ed in conseguenza del verificarsi della pretesa risarcitoria entro il tempo dell'assicurazione od entro un periodo di tempo successivo alla cessazione dell'assicurazione per un fatto avvenuto anteriormente e/o durante il tempo dell'assicurazione stessa.

Per i commi I ed I bis, sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.


CHE DIRE

Proprio per la nostra cultura giuridica codicistica, dovremmo essere sempre attenti nel valutare eventuali adeguamenti alla nostra rigida normativa.
